

Allegato II

NOTA ESPLICATIVA SU

DM 15 febbraio 2010 recante Modificazioni ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante: "Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'art. 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009".

Sinteticamente il decreto, oltre alla proroga di 30 giorni per l'iscrizione al sistema SISTRI per entrambi i gruppi dei soggetti obbligati (art. 1, comma 1 lett. a) e b)) prevede:

- l'estensione degli **apparecchi di videosorveglianza** previsti per gli impianti di discarica dal DM 17/12/2009, anche agli **impianti di incenerimento rifiuti** (art. 2);
- la previsione che le **imprese che effettuano attività di trattamento rifiuti che sono anche produttori di rifiuti** di cui all'art. 184, comma 3, lett. g), sono tenute ad iscriversi al SISTRI entro il 30 marzo p.v. anche come produttori indipendentemente dal numero dei dipendenti (art.3);
- la possibilità, per le **imprese di trasporto** di dotarsi, oltre che del dispositivo USB per la sede legale e del dispositivo USB per ciascun veicolo a motore adibito al trasporto di rifiuti, **anche di ulteriori dispositivi USB per ciascuna unità locale** per ognuno dei quali dovrà essere versato il contributo. Vengono fatte salve le aziende che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno già provveduto all'iscrizione al SISTRI le quali, qualora intendano usufruire della facoltà soprariportata, potranno rivolgersi al numero verde 800 00 38 36 per richiedere gli ulteriori dispositivi per unità locale (art. 4);
- l'integrazione dell'allegato II al DM 17 dicembre 2009 con il paragrafo "Modalità di pagamento dei contributi" che fornisce **chiarimenti in merito al calcolo ed alle modalità di versamento dei contributi** per ciascuna categoria soggetta ad iscrizione (art. 5);
- **la riduzione a 4 ore e a 2 ore, rispettivamente per i produttori e per i trasportatori di rifiuti pericolosi**, dei tempi di comunicazione al SISTRI prima dell'effettuazione dell'operazione di movimentazione e la cancellazione della previsione di comunicazione anticipata per la movimentazione dei rifiuti non pericolosi per i quali viene solo sancito che la Scheda SISTRI – Area Movimentazione venga compilata da produttori e trasportatori, prima della movimentazione del rifiuto (art. 7);
- specifiche disposizioni per i **rifiuti pericolosi prodotti dall'attività del personale sanitario** delle strutture pubbliche e private al di fuori delle strutture medesime e per i rifiuti pericolosi prodotti presso gli ambulatori decentrati dell'azienda sanitaria di riferimento (art. 8);

- specifiche previsioni per quanto riguarda gli **impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e per gli impianti comunali e intercomunali** ai quali vengono conferiti rifiuti urbani e che effettuano unicamente operazioni di messa in riserva R13 e deposito preliminare D15 in regime di autorizzazione (art. 9);
- la **sostituzione dei moduli di iscrizione** 1 e 2 allegati al DM 17/12/2009, con altri allegati al decreto in oggetto; al riguardo nel decreto correttivo sono state apportate una serie di modifiche, in particolare, relativamente ai punti 2.3 (dipendenti), 2.4 (modalità di richiesta dei dispositivi USB) e l'inserimento della Sezione 3.A (per gli operatori iscritti all'Albo Gestori Ambientali ai sensi dell'art. 212, comma 5, del D.Lgs. n. 152/06 che raccolgono e trasportano rifiuti speciali e che intendono richiedere ulteriori dispositivi USB per le Unità locali (art. 10);
- la soppressione, nell' All. II del DM 17/12/2009 della nota alla sesta **tabella "Demolitori e Rottamatori"** (art. 11);
- specifiche **modifiche alle Schede riportate nell'All. III**, sia per quanto riguarda i registri Cronologici, sia per quanto riguarda le Schede – Area Movimentazione di alcune categorie di soggetti tenuti all'iscrizione (art. 11);
- la sostituzione, nell'ambito dell'All. IA del DM 17/12/2009 della **definizione di Delegato**, con la seguente: "Delegato": il soggetto che, nell'ambito dell'organizzazione aziendale, e' delegato dall'impresa all'utilizzo e alla custodia del dispositivo USB, al quale sono associate le credenziali di accesso al Sistema ed e' attribuito il certificato per la firma elettronica. Qualora l'impresa non abbia indicato, nella procedura di iscrizione, alcun "Delegato", le credenziali di accesso al SISTRI e il certificato per la firma elettronica verranno attribuiti al rappresentante legale dell'impresa» (art. 13).